STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano Dottore commercialista
Raffaella Arbini Dottore commercialista
Aldo Fazzini Consulente aziendale
Marco Monaco Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 13/2026 – Omaggi natalizi 2026

Con l'avvicinarsi delle **festività natalizie**, è frequente la concessione di **omaggi** da parte delle imprese.
La disciplina fiscale non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno, fermo restando il rispetto dell'obbligo di pagamento con **mezzi tracciabili** ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi. L'impresa non può infatti dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Si sottolinea che il pagamento in contanti esclude la deducibilità per l'impresa, anche per acquisti effettuati all'estero.

Ai sensi dell'art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR (che dal 2027 confluisce nell'art. 117 comma 2 del DLgs. 117/2026), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono infatti deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (dal 2027, art. 14 del DLgs. 33/2025). Si tratta dei pagamenti effettuati con **carte** di debito, di credito e prepagate (anche mediante **Apple Pay** o **Google Pay**), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali **Satispay** o **Paypal**.
Come già anticipato, devono risultare tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all'**estero**, posto che in tal caso non esistono deroghe all'obbligo di tracciabilità come invece per le spese di trasferta (*cfr*. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2025, § 5).

Ricordiamo che, **con riferimento alle imprese**, la disciplina "base" sulla deducibilità degli omaggi distingue gli stessi in relazione al loro **valore unitario**.
Gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, infatti, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera **50 euro**. Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell'esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dalla medesima disposizione.

Per determinare il "valore unitario" dell'omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo **nel suo complesso** e non ai singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni del valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza "generali" (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Se l'omaggio è rappresentato da beni "**autoprodotti**", rileva il **valore di mercato** dell'omaggio, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro, ad esempio 80 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore (ad esempio, 40 euro) o superiore (ad esempio, 60 euro) a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate

Milano 20122 - Via Rugabella, 1
Legnano 20025 - Corso Magenta, 16 Tel. 0331/543593 Fax 0331/543593
E-mail: segreteria@studiogiuliano.com
PEC nicola.giuliano@odcec.legalmail.it

n. 27/2014). Qualora il valore normale dell'omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro (ad esempio, 40 euro), il costo effettivamente sostenuto per la produzione (ad esempio, 30 euro) beneficia invece della deduzione integrale.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai "beni distribuiti gratuitamente" di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le **prestazioni gratuite** di servizi sono deducibili dal reddito d'impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza "generali".

Regole ad hoc per gli omaggi ai dipendenti

In relazione agli **omaggi ai dipendenti**, per l'impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell'art. 95 comma 1 del TUIR (dal 2027, art. 104 comma 1 del DLgs. 117/2026) come prestazioni di lavoro e sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità.

Le spese sostenute per le tradizionali **cene natalizie** con i dipendenti non sono considerate di rappresentanza, ma sono comunque soggette a una doppia limitazione. Le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art. 100 comma 1 del TUIR, dal 2027, art. 109 comma 1 del DLgs. 117/2026). Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all'azienda (ris. n. 34/2004), come un ristorante. Occorre, però, considerare anche che, a norma dell'art. 109 comma 5 del TUIR (dal 2027, art. 118 comma 10 del DLgs. 117/2026), le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

Con riguardo agli esercenti arti e professioni, gli omaggi, cioè i beni acquistati per essere ceduti gratuitamente ai clienti, rientrano nella più ampia categoria delle **spese di rappresentanza** deducibili **nel limite dell'1% dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta, anche qualora di valore unitario non superiore a 50 euro.

Per essere deducibile, l'omaggio deve essere **inerente all'attività professionale**. La Cassazione (n. 26553/2025) ha chiarito che non basta dimostrare che un bene, per sua natura, potrebbe in astratto rientrare tra le spese di rappresentanza: per dedurne il costo dal reddito di lavoro autonomo, il professionista deve anche provare che è stato destinato a **finalità promozionali dell'attività svolta** e non a finalità personali.

Per i lavoratori autonomi gli omaggi, come le spese di rappresentanza, **sono deducibili nel periodo d'imposta in cui vengono pagati**, in base al principio di cassa ed indipendentemente dalla competenza economica.

Anche per i professionisti la deducibilità degli omaggi è subordinata all'uso di **strumenti di pagamento tracciabili**.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

24 novembre 2026

Studio Giuliano

Milano 20122 - Via Rugabella, 1
Legnano 20025 - Corso Magenta, 16 Tel. 0331/543593 Fax 0331/543593
E-mail: segreteria@studiogiuliano.com
PEC nicola.giuliano@odcec.legalmail.it